



Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del 29 novembre 2023

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° giugno 2012¹ sui fondi propri è modificata come segue:

Art. 148k cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il termine transitorio secondo il capoverso 1 è prolungato fino al 31 dicembre 2024.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 952.03

